

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Civile Sezione 6
Riferimento	20962 – 1° ottobre 2020
Dispositivo	
L'intero pagamento della cartella di pagamento durante il giudizio non è evento da determinare la cessata materia del contendere	

COMPENDIO

La corresponsione di quanto dovuto non integra acquiescenza alla pretesa tributaria. Il contribuente paga per evitare azioni esecutive o per ragioni di regolarità fiscale e contributiva.

L'acquiescenza si manifesta solo aderendo ad uno degli istituti deflattivi del contenzioso.

*"E' principio comunemente affermato quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti **si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale** dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass., Sez. U., 26 luglio 2004, n. 13969)."*

"...il pagamento come anche la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento non integra acquiescenza alla pretesa tributaria, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione, l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass., Sez. V, 8 febbraio 2017, n. 3347),... in quanto trattasi di comportamento che può fondarsi anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese del procedimento espropriativo (Cass., Sez. V, 1° aprile 2016, n. 6334; Cass., Sez. VI, 16 luglio 2019, n. 18976)."